



# CITTA' DI OTRANTO

## Provincia di Lecce

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 del registro

in data: 28.07.2015

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OTRANTO.  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

<b>Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000</b>			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	28.07.2015	FAVOREVOLE	28.07.2015
Il Responsabile del Servizio F.to Manca Maria Paola		Il Responsabile di Ragioneria F.to Milo Ornella	
L'anno <b>duemilaquindici</b> addì <b>ventotto</b> del mese di <b>luglio</b> alle ore <b>17:15</b> nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
CARIDDI LUCIANO		SINDACO	P
PUZZOVIO LAVINIA			P
TENORE MICHELE			P
MERICO DANIELE			P
STEFANO GIANFRANCO			P
COLUCCIA FERNANDO ANTONIO			P
SCHITO ANTONIO			P
VETRUCIO FRANCESCO			A
BRUNI FRANCESCO			A
DE BENEDETTO TOMMASO			P
SALZETTI LEONARDO			P
Presenti 9		Assenti 2	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. **Rodolfo Luceri**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Coluccia Fernando Antonio**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
- che in forza del citato articolo, questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.06.2011 ha istituito, a decorrere dal 4 luglio 2011, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.03.2013 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;

Atteso:

- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n.19 del 09/01/2013, depositata in Segreteria il 16/01/2013, ha ritenuto che i gestori delle strutture ricettive, avendo maneggio di denaro pubblico siano assoggettati al regime dell'agente contabile relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno;
- che nello specifico, a giudizio della citata Corte detti gestori, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, *“possano essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione della qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge”*;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il testo regolamentare alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, provvedendo, in particolare, alla revisione degli obblighi facenti capo ai gestori delle strutture ricettive ed inerenti nel modo seguente:

all'art. 2 –“ Soggetto passivo” vengono aggiunti il comma 2 che testualmente stabilisce:

2. “Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Otranto del conto di gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente”  
e il comma 3, che stabilisce:

3. “Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al comune di Otranto”.

all'art. 5 “Obblighi di comunicazioni fiscali” vengono aggiunti i commi 6, 7, 8 e 9, che risultano essere i seguenti:

“6. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune di Otranto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.”

“7. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato

di firma digitale, l'invio del Mod. 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)". Tale modello può essere predisposto mediante le procedure informatiche a disposizione dei gestori delle strutture a cura dell'Amministrazione Comunale."

"8. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione."

"9. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
- copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale);
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta."

Sentito il SINDACO che rappresenta quanto segue:

- l'imposta di soggiorno è ormai applicata sul territorio comunale sin dal 2011 senza che siano mai state modificate le relative tariffe;
- dette tariffe, rispetto alla media di quelle applicate in altri comuni italiani, sono piuttosto contenute;
- le risorse di bilancio non consentono di far fronte a tutte le spese necessarie per garantire la qualità dell'accoglienza turistica, sino ad oggi assicurata ai turisti che soggiornano nella nostra Città;
- il vigente regolamento dell'imposta di soggiorno ha previsto l'istituzione della "Otranto Card" da consegnare agli ospiti delle strutture ricettive cittadine per poter fruire gratuitamente o a prezzi scontati di vari servizi, il cui costo grava sul bilancio comunale;
- dalle statistiche consolidate in questi anni è emerso un eccessivo concentrarsi delle presenze turistiche, soprattutto nei mesi di luglio e agosto;
- obiettivo dell'Amministrazione Comunale è incentivare la destagionalizzazione turistica, al fine di promuovere i flussi turistici nei restanti mesi dell'anno e nel contempo limitare i disservizi e gli aggravii di costi gestionali causati dall'eccesso di presenze concentrate nei mesi di luglio e agosto;
- tra gli strumenti utili a tale scopo si è pensato di intervenire proprio sulla leva fiscale costituita dall'imposta di soggiorno;
- pertanto, si ritiene di voler agevolare i turisti che giungono in città nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, ricordando che da ottobre a marzo l'imposta di soggiorno non si applica, prevedendo una tariffa minore rispetto a quella dei mesi di luglio e agosto;

Ritenuto, conseguentemente, di aggiungere il comma 6 all'art. 4 "Misura dell'imposta" del vigente Regolamento come segue:

"6. Nei mesi di luglio e agosto, le tariffe determinate dai commi 1) e 2) sono incrementate di un euro, mentre quelle determinate dal comma 3) sono incrementate di euro 0,50";

Ritenuto, altresì, nell'occasione di prevedere la possibilità di effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale, nell'ambito del controllo e accertamento della stessa e, conseguentemente, di modificare il Regolamento attuale come segue:

all'art. 7 "Disposizioni in tema di accertamento" viene aggiunto il comma 3 che risulta essere il seguente:

"3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale."

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il decreto 24 dicembre 2014, del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014 n. 301, che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;
- il decreto 16 marzo 2015, del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015 n. 67, che differisce al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;
- il decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015 n. 115 ,
- che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Preso atto del parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, in data 23/07/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di potestà generale regolamentare dei comuni;

Sentiti gli interventi riportati in atti;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 (De Benedetto – Salzetti) espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) di provvedere, sulla base delle motivazioni in premessa riportate, ad apportare al Regolamento dell'imposta di soggiorno, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2011, e successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 14.03.2013, le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'art. 2 –" Soggetto passivo" vengono aggiunti il comma 2 che testualmente stabilisce:

2. "Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Otranto del conto di gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente"

e il comma 3, che stabilisce:

3. "Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al comune di Otranto".

all'art. 4 "Misura dell'imposta", di aggiungere il comma 6 all'art. 4 "Misura dell'imposta" del vigente Regolamento come segue:

"6. Nei mesi di luglio e agosto, le tariffe determinate dai commi 1) e 2) sono incrementate di un euro, mentre quelle determinate dal comma 3) sono incrementate di euro 0,50";

all'art. 5 "Obblighi di comunicazioni fiscali" sono aggiunti i commi 6, 7, 8 e 9, che risultano essere i

seguenti:

- “6. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune di Otranto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.”
- “7. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l’invio del Mod. 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)”. Tale modello può essere predisposto mediante le procedure informatiche a disposizione dei gestori delle strutture a cura dell’Amministrazione Comunale.”
- “8. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione”.
- “9. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
- copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno;
  - copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
  - copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell’Ente (ordine di bonifico o bollettino postale);
  - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell’imposta.”

all’art. 7 “Disposizioni in tema di accertamento” è aggiunto il comma 3 che risulta essere il seguente:

- “3. Nell’esercizio dell’attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell’espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell’imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all’Amministrazione Comunale.”

All’art. 8 “Sanzioni” al comma 2 sono soppresse le parole “nonché dal gestore della struttura” ed è aggiunto il comma 2 bis, di seguito riportato:

- “2. bis. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni dell’art 6 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

- 2) di approvare conseguentemente dette modificazioni, dando atto che il Regolamento di cui trattasi modificato sulla base del presente provvedimento è quello risultante dal testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che dette modifiche regolamentari entreranno in vigore dal 1.01.2015; solo per l’anno 2015 il comma 6 dell’art. 4 si applicherà nel solo mese di agosto;

- 4) di demandare al Responsabile dell'Area tributi, Personale e Suap gli adempimenti di competenza;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) con successiva analoga votazione la presente delibera viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

F.to Coluccia Fernando Antonio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Rodolfo Luceri

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **29.07.2015** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Otranto, **29.07.2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Rodolfo Luceri

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Otranto, **29.07.2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Rodolfo Luceri

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **29.07.2015** Al **13.08.2015** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28.07.2015**:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
  - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Otranto , \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Rodolfo Luceri**

---